



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

DISTINZIONE TRA INTERPOSIZIONE FITTIZIA E ABUSO DEL DIRITTO NELLE OPERAZIONI SOCIETARIE

- Sentenza del 05/09/2025, n. 3525 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Composizione

- Pres. Nocerino
- Rel. Miceli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN
GENERALE) - IN GENERE

Abuso del diritto - Interposizione fittizia - Criteri discretivi – Individuazione

Massima

La disciplina dell'interposizione fittizia di un soggetto si distingue dall'abuso del diritto, in quanto non presuppone l'utilizzo disfunzionale di uno strumento negoziale lecito, bensì la creazione di una situazione negoziale apparente i cui effetti non sono, in realtà, voluti dalle parti contraenti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto, ai fini della tassazione di plusvalenza societaria, che una *holding* fosse effettivamente strutturata in Lussemburgo e che, dunque, non potesse essere qualificata soggetto fittiziamente interposto).

Rif. Normativi

- d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 37, co. 3

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 28779 del 31/10/2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NELLA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETARIA LE
RISERVE PREESISTENTI SONO IMPUTATE AI SOCI E VANNO
SOGGETTE A TASSAZIONE ORDINARIA**

- Sentenza del 30/09/2025, n. 550 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia

Composizione

- Pres. Caracciolo
- Rel. Burelli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Trasformazione societaria - Riserve preesistenti - Tassazione - Regime
ordinario.

Massima

Nel caso di trasformazione agevolata di società commerciale in società semplice, le riserve antecedentemente costituite sono imputate ai soci, secondo il regime di trasparenza nel successivo periodo di imposta, con tassazione secondo il regime ordinario. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il versamento dell'imposta sostitutiva sui redditi ed Irap da parte di società immobiliare, trasformatasi in società semplice fuoriuscendo dal regime di impresa, esaurisca, in tale alveo, l'effetto agevolativo, da ritenersi di stretta interpretazione attesa la relativa natura eccezionale).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 170
- L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, commi 115 e 116

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI AI SOCI: CALCOLO DELLA BASE
IMPONIBILE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SECONDO LA LEGGE
DI STABILITÀ 2016**

- Sentenza del 25/11/2025, n. 714 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia

Composizione

- Pres. Caracciolo
- Rel. Primicerio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Immobili della società - Assegnazione ai soci - Tassazione - Regime agevolativo
- Base imponibile.

Massima

Secondo la normativa agevolativa prevista dalla c.d. Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 115/120, L. 28 dicembre 2015, n. 208), *ratione temporis* applicabile, ove la società assegni un immobile ai propri soci, la base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva si ottiene sottraendo dal valore normale dell'immobile - calcolato sulla base delle rendite catastali e dei relativi moltiplicatori - il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 110, comma 1
- L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, commi 115/120

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL CESSIONARIO È RESPONSABILE PER I SOLI DEBITI
D'IMPOSTA RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITÀ DEL RAMO
D'AZIENDA CEDUTO**

- Sentenza del 23/09/2025, n. 203 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia

Composizione

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

028 AZIENDA - 012 DEBITI - IN GENERE - AZIENDA - CESSIONE -
DEBITI - IN GENERE

Cessione di ramo d'azienda - Responsabilità del cessionario – Limitazione ai soli debiti d'imposta riconducibili all'attività del ramo d'azienda ceduto – Sussistenza.

Massima

In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall'art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi.

Rif. Normativi

- D.lgs. 8 dicembre 1997, n. 472, art. 14, comma 3

Conformità

- Cass., sez. 5, n. 11678 del 11/04/2022

Anno pubb.

2025

UTILI DA SOCIETÀ FIGLIA IN ITALIA DISTRIBUITI A SOCIETÀ MADRE STABILITA IN ALTRO STATO MEMBRO: LA NON IMPONIBILITÀ OLTRE IL 5% VALE ANCHE PER L'IRAP

- Sentenza del 29/09/2025, n. 681 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Composizione

- Pres. Puccinelli
- Rel. Baldi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 462 REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE - IRPEG

Utili distribuiti da società figlie stabilite in Italia alla società madre – Non imponibilità oltre il 5% - Applicabilità anche all'IRAP – Sussistenza – Ragioni – Individuazione.

Massima

In tema di imposta sul reddito delle attività produttive, il principio eurounitario secondo cui, al fine di evitare la doppia imposizione, gli utili che una società figlia italiana distribuisce alla propria società madre situata in un altro Stato membro non sono soggetti a tassazione in Italia, se non per la quota pari al 5% dei relativi costi, trova applicazione anche al calcolo della base imponibile IRAP, poiché il divieto di una doppia imposizione, stabilito a livello europeo, riguarda l'aspetto economico generale e non una singola imposta specifica. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che tale regola vale anche nel caso inverso, ovvero quando una società madre italiana riceve utili da filiali italiane, per prevenire che le differenze nei regimi fiscali ostacolino la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali verso l'Italia).

Rif. Normativi

- D.lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 6
- Dir. 96/2011/UE del 30/11/2011, art. 4 par. 1 lett a)
- L. 2/08/2008, n. 130, art. 49
- L. 2/08/2008, n. 130, art. 54
- L. 2/08/2008, n. 130, art. 63

Conformi

- CGT II Lombardia, n. 2384 del 16/09/2024

Vedi

- CGT I Reggio Emilia, n. 53 del 23/03/2022
- CGT II Lombardia, ord., n. 1466 del 6/10/2023
- CGUE 1/08//2025 in cause C-92/24, C-93/24 e C-94/24
- CGUE 17/05/2017 in cause C-356/16 e C-68/15

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESCLUSA LA STABILE ORGANIZZAZIONE ESTERA NON
DICHIARATA LADDOVE LA CONTROLLANTE ITALIANA SVOLGA
UNA MERA ATTIVITÀ DI INDIRIZZO GESTIONALE**

- Sentenza del 07/01/2025, n. 15/57 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Secchi
- Rel. De Domenico

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE

Esterovestizione – Ires - Capogruppo italiana – Società controllata estera –
Stabile organizzazione non dichiarata – Mera attività di indirizzo –
Insussistenza.

Massima

L'attività di mera direzione e coordinamento svolta da una società italiana nei confronti di una controllata estera non può essere riqualificata in termini di stabile organizzazione non dichiarata all'estero. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto la contestazione di omessa contabilizzazione di componenti positive di reddito derivanti da una presunta stabile organizzazione estera non dichiarata, osservando come la controllata procedesse in autonomia all'acquisto di materie prime, alla gestione di rapporti commerciali e contrattuali, alla determinazione dei prezzi di vendita).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 81, 83 e 162

Conformità

- Cass. civ, Sez. 5, n. 2286 del 31/01/2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TRANSFER PRICING TRA SOCIETÀ COLLEGATE: LIMITI ALLA
CONTESTAZIONE SULLA BASE DI SINGOLE TRANSAZIONI**

- Sentenza del 03/02/2025, n. 373 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Servetti
- Rel. Bonomi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 466 CRITERI DI VALUTAZIONE -
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA
DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE -
TRASFERIMENTO DEI PREZZI IN OPERAZIONI TRA SOCIETÀ
NAZIONALI

Cessioni tra società controllata e controllante – *Transfer pricing* –
Comparazione con transazione commerciale della società controllata di minima
entità – Illegittimità – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Nella valutazione a fini fiscali delle manovre sul trasferimento dei prezzi tra società facenti parte di uno stesso gruppo, non è consentito all'Agenzia delle Entrate contestare il *transfer pricing* relativo a beni ceduti da una società controllata estera alla società controllante italiana, basandosi esclusivamente sul prezzo indicato in una singola fattura di acquisto, soprattutto se questa riguarda un importo modesto e pochi prodotti. (In motivazione la Corte – nel ribadire che la valutazione del *transfer pricing* deve tenere conto di tutti gli elementi rilevanti e non può fondarsi su un unico, isolato riferimento commerciale - ha ulteriormente affermato, con riferimento al caso esaminato, che una sola fattura non rappresenta un parametro affidabile per determinare il prezzo di mercato, specialmente quando la società controllante presenta un fatturato elevato, commercializza una vasta gamma di prodotti e opera con condizioni di vendita diverse rispetto a quelle della controllata, quali, ad esempio, ordini flessibili, nessun quantitativo minimo, consegne molto rapide, mentre sul mercato i tempi possono arrivare fino a un anno).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 9, comma 3
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 110

Vedi

- Sez. 5, n. 17955 del 24/07/2013

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON SONO SOGGETTI A IMPOSIZIONE GLI INTERESSI RELATIVI
AL FINANZIAMENTO DEL SOCIO A SOCIETÀ PARTECIPATA IN
CASO DI RINUNCIA AL CREDITO**

- Sentenza del 13/02/2025, n. 465 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Maffey
- Rel. Latti

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 417 INTERESSI E REDDITI DI
CAPITALE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI
CAPITALE

Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società
partecipata - Rinuncia del socio nei confronti della società - Regime fiscale del
credito - Modifiche di cui all'art. 13 della l. n. 147 del 2015 - Ritenuta fiscale -
Esclusione - Fondamento.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*bis*, 94, comma 6, 101, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, a seguito delle modifiche di cui all'art. 13, L. 14 settembre 2015, n. 147 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime impositivo.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, artt. 55 comma 4, 61 comma 5, 88 comma 4-*bis*, 94 comma 6, 101 comma 5
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26 comma 5
- L. 3 marzo 2009, n. 20, art. 24

Conformità

- Cass., Sez. V, n. 16595 del 12/06/2023

Anno pubb.

- 2025

RIMBORSO DEL CREDITO E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. V, Sentenza del 26/02/2025, n. 582

Composizione Giordano Domenico (Pres.) – De Rentiis Laura (Rel) – Fazzini Elisa

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 438 RIMBORSI

Società cancellate dal registro delle imprese - Rimborso dei crediti d'imposta - Condizioni - Inclusione nel bilancio finale di liquidazione - Necessità - Limiti - Art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - D.l. n. 47 del 1992 - Mancata conversione in legge - Clausola di salvezza degli atti compiuti e degli effetti prodotti - Operatività - Esclusione

Massima
(a cura di
Fulvio Baldi) In tema di IVA, l'obbligo di includere il credito nel bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992 ai fini del rimborso dei crediti d'imposta in favore delle società cancellate dal registro delle imprese, non è applicabile, non essendo stato convertito il d.l. 1° febbraio 1992, n. 47, di cui il citato d.m. costituisce attuazione, e non potendo trovare applicazione la clausola di salvezza prevista dall'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, la quale va riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa, e non anche a quelli normativi, adottati in base al decreto-legge non convertito, nonché agli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza dello stesso e non anche a situazioni non ancora verificatesi in detto periodo.

Rif. normativi Decreto legge
1/02/1992, num 47
Legge 24/03/1993 num
75 art 1
DM MEF 6/02/1992 art
5

Conformità	Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23678 del 24/09/2019
Anno pubb.	2025

NON SUSSISTE ALCUNA GERARCHIA TRA I METODI DI INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO DI MERCATO NEL *TRANSFER PRICING* GRAVANDO L'ONERE DELLA PROVA SULL'UFFICIO

- Sentenza del 22/04/2025, n. 1059 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Marini
- Rel. Palma

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

Transfer pricing - Criteri astrattamente applicabili per valutare la coerenza tra prezzo di mercato e transazioni infragruppo – Gerarchia – Insussistenza - Irragionevolezza del metodo applicato dal contribuente – Onere della prova - Grava sull'Ufficio.

Massima

In tema di *transfer pricing* è onere dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare lo scostamento delle operazioni infragruppo dai valori di mercato dovendo, a tal fine, l'Amministrazione individuare, in assenza di gerarchie, il metodo di valutazione maggiormente adatto all'attività analizzata, con divieto di contestare quello proposto dal contribuente se non motivandone l'irragionevolezza, con onere della prova a proprio carico, salva la prova contraria per il contribuente.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917 artt. 110, comma 7
- D.M. 18/05/2018, art. 4

Conformi

- Cass., Sez. 5, n. 19512 del 16/07/2024

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

TRANSFER PRICING TRA SOCIETÀ COLLEGATE: LIMITI ALLA CONTESTAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

- Sentenza del 22/04/2025, n. 1059 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Marini
- Rel. Isidoro

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN
GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI
ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

Cessioni tra società controllata e controllante – *Transfer pricing* –
Contestazione dei criteri di valutazione – Limiti – Individuazione.

Massima

In materia di *transfer pricing*, in base all'art. 110, comma 7, d.P.R. 22/12/1986, n. 917, l'onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute a prezzi inferiori al valore normale grava sull'Ufficio, che deve determinare tale valore ai sensi dell'art. 9, comma 3, del predetto d.P.R., utilizzando listini, tariffe e linee guida OCSE, scegliendo il metodo più appropriato rispetto al caso concreto, senza gerarchia tra i criteri, dovendo inoltre dimostrare l'inadeguatezza del metodo adottato dalla società e motivare la scelta di uno diverso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo l'accertamento fondato sull'erroneo presupposto di una piena compenetrazione tra le attività della casa madre, relative allo sviluppo software, e quelle delle controllate, relative alla commercializzazione e customizzazione).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 9, comma 3
- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 110
- D.M. 14/05/2018, art. 4

Conformità

- Cass. civ., sez. 5, n. 19512 del 16/07/2024

Anno pubb.

2025

L'APPLICABILITÀ DEL C.D. *PROFIT SPLIT* NEL *TRANSFER PRICING* PRESUPPONE UNA NOTEVOLE INTEGRAZIONE TRA CONTROLLATA E CONTROLLANTE

- Sentenza del 22/04/2025, n. 1059 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Marini
- Rel. Palma

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

Transfer pricing - Applicazione del metodo del cosiddetto *profit split* – Condizioni – Individuazione.

Massima

In tema di *transfer pricing*, l'applicazione del metodo del “*profit split*” per determinare il valore di mercato delle prestazioni presuppone una notevole integrazione tra le attività della controllante e quelle della controllata, che vada oltre la fisiologica sinergia infragruppo e che realizzi un contributo unico e di valore da parte delle consociate. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'applicazione di tale metodologia in una fattispecie in cui la controllante italiana era detentrica e sviluppatrice di un *software* e dei suoi aggiornamenti, mentre alle controllate era demandata la mera commercializzazione accompagnata da assistenza tecnica ed *upgrade* del sistema che, tuttavia, lasciavano l'integrale programmazione e sviluppo del *software* alla controllante).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917 artt. 110, comma 7
- OECD Linee Guida 2022, II, §§. 2.119 e 2.120

Conformi

- Cass., Sez. V, ord. n. 11836 del 18/06/2020

Anno pubb.

- 2025

ESCLUSA LA NATURA FISCALMENTE ABUSIVA DELL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DA PARTE DI UNA SOCIETÀ,

- Sentenza del 27 luglio 2025, n. 1814 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia
- Pres. Locatelli
- Rel. Appignani

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE ELUSIONE FISCALE - ABUSO DEL DIRITTO

Acquisto di azioni proprie - Negozio dotato di ragione economico/organizzativa – Abuso del diritto – Esclusione.

Massima

L'acquisto di azioni proprie da parte di una società, se giustificato da motivazioni fondate e non finalizzato a eludere la legge fiscale, non può essere qualificato come abuso del diritto. (In motivazione la Corte ha chiarito, da un lato, che l'acquisto risponde a una reale esigenza economica e organizzativa in quanto permette l'uscita di un socio senza cancellare le azioni, che possono poi essere rivendute sul mercato, con la conseguenza che non si altera immediatamente l'equilibrio tra gli altri soci e non si cerca di aggirare le norme fiscali per ottenere vantaggi indebiti e, dall'altro lato, che le somme ottenute dal socio che esce sono correttamente classificate come “redditi diversi” e non come “redditi di capitale” e, quindi, non sono soggette alla ritenuta d'imposta prevista per questi ultimi).

Rif. Normativi

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 bis
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27

Conformi

- CGT I Udine del 6/03/ 2023, n. 32
- CGT I Brescia dell'8/01/2025, n. 1
- CGT II Veneto dell'11/10/ 2024, n. 763

Correlate

Anno pubb.

- CGT II Lombardia del 28/06/2024, n. 1861
- 2025.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PRESUPPOSTI PER LA TASSAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETÀ DEL T.F.M. DELL'AMMINISTRATORE RINUNCIANTE AL COMPENSO, IN VIA ESPRESSA O TACITA

Sentenza del 24/09/2025, n. 2064 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Vitiello
- Rel. Braghò

159 SOCIETA' - 040 AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

Compenso dell'amministratore - Trattamento di fine mandato - Rinuncia - Tassazione in capo alla società - Presupposti.

Massima

A fronte di un atto certo, avente data anteriore all'inizio del rapporto, che preveda l'indennità di fine mandato ad amministratore di società, la configurabilità della rinuncia a tale spettanza presuppone, di regola, un espresso atto abdicativo da parte del beneficiario. Ne consegue che, nell'ipotesi di comprovata rinuncia, espressa o tacita, da parte dell'amministratore, è configurabile, agli effetti fiscali, una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società, nell'anno in cui detta rinuncia si assume intervenuta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurabile la rinuncia tacita dell'amministratore, la quale presuppone che il trascorrere del tempo ed altre inequivoche condizioni fattuali siano valorizzate in termini di presunzione di un "pactum de non petendo" circa il credito maturato).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 13, comma 3
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 88
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 105

Conformità

- Cass. civ. sez. 1, n. 3657 del 13/02/2020

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL SOLO POSSESSO DI UN IMMOBILE NON CONFIGURA LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SOCIETARIA PRINCIPALE IN
ITALIA**

- Sentenza del 17/11/2025, n. 2626 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Marini
- Rel. Crespi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI DELLA SOCIETÀ
Società estera – Detenzione in Italia a titolo di proprietà di un unico immobile
– Residenza in Italia – Configurabilità – Esclusione.

Massima

In tema di IRES, è illegittimo qualificare come residente in Italia una società lussemburghese e applicare la disciplina delle società di comodo solo perché possiede un immobile in Italia, atteso che il mero possesso di un bene non basta a dimostrare che l'attività principale si svolge nel territorio dello Stato, come richiesto dall'art. 73, comma 3, d.P.R. 22/12/1986, n. 917.

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 73, comma 3
- L. 14/08/1982, n. 747

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEI SOCI USCENTI
NON È OPERAZIONE ELUSIVA**

- Sentenza del 13/01/2025, n. 19 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Composizione

- Pres. Drigani
- Rel. Drigani

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - ELUSIONE FISCALE - ABUSO DEL DIRITTO

Soci di minoranza – Fuoriuscita definitiva dalla compagine sociale – Cessione delle partecipazioni rivalutate – Operazione elusiva – Configurabilità - Esclusione.

Massima

Non è configurabile quale abuso del diritto, ai sensi dell'art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente, la cessione - da parte dei soci di minoranza uscenti dalla compagine sociale - delle partecipazioni, previamente rivalutate, ad una società costituita *ex novo* dai soci di maggioranza. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che siffatta operazione appare fisiologica per la definitiva fuoriuscita dalla compagine sociale dei soci uscenti e, non comportando alcun indebito vantaggio fiscale, può essere legittimamente utilizzata in alternativa al recesso ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.).

Rif. Normativi

- L. 27/07/2000, n. 212, art. 10-*bis*

ufficiomassimariocp@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- Cod. Civ., art. 2473
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 47
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 67

Conformità

- Cass., sez. 5, n. 27158 del 06/10/2021
- Cass., sez. 5, n. 25131 del 16/09/2021
- Cass., sez. 5, n. 5644 del 02/03/2020
- Cass., sez. 5, n. 10121 del 28/05/2020
- Cass., sez. 5, ord. n. 24839 del 06/11/2020

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERE DELLA PROVA DELLA FINALITA' NON ELUSIVA IN CASO
DI SOCIETA' RITENUTA NON OPERATIVA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, Sezione V,
Sentenza del 03/04/2025

Composizione

Raiola Ida (Pres.) – Mondera Acheropita Rosaria (Rel.) – Ceroni Francesca

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 371 ACCERTAMENTO
D'UFFICIO

Società di comodo o non operative – Requisiti di operatività – Verifica negativa
– Reddito d'impresa – Presunzione di un reddito minimo imponibile –
Accertamento – Onere della prova della finalità non elusiva.

Massima

In tema di società di comodo o non operative, è onere del contribuente, che
intenda superare la presunzione relativa di non operatività di cui all'art. 30 della
l. 23 dicembre 1994 n. 724, fornire la prova della oggettiva impossibilità di
conseguire ricavi e, quindi, della operatività in concreto dell'impresa societaria.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art.30 l. 23 dicembre 1994, n. 724

Conformità Cass. civ. , sez. trib., 14/06/2024, n. 16600; Id., 16/05/2023, n. 13336; Id.,
16/05/2023, n. 13328

Anno pubb.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL SOCIO ACCOMANDANTE È PRIVO DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA E PASSIVA RISPETTO ALLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. 15[^] - Sentenza
del 20/03/2025, n.1871

Composizione

Fraioli Fernanda (Pres.) – Chianura Pietro Vito (Rel.) – Buccaro Alfredo

**159 SOCIETA'- 410 RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI
SOCIALI**

Società in accomandita semplice - Accomandatari - Responsabilità per le
obbligazioni sociali - Credito dell'amministrazione finanziaria - Responsabilità
diretta del socio accomandante - Esclusione - Limiti – Fondamento

Massima

In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di
legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni riferibili alla società,
salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, limitandosi a
disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale, nel limitare la
responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita,
non autorizza i creditori sociali, incluso l'Erario, ad agire direttamente nei suoi
confronti.

Rif. normativi

art.2313 c.c.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. trib., ord. 19 maggio 2021, n.13565; Cass. civ., sez. trib., 9 agosto 2016, n. 16713; Cass. civ., sez. trib., 25 marzo 2015 n. 6017

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**EFFICACIA DELL'ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ PER I REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI
CAPITALI A BASE RISTRETTA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. XII – Sentenza
del 26/03/2025.

Composizione

Ciampelli Valeria (Pres.) – Tocci Stefano (Rel.) – Lello Massimo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

Società a ristretta base societaria - Accertamento nei confronti della società
rispetto ai soci – Efficacia – Fattispecie

Massima

In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, l'accertamento nei confronti della società costituisce l'antecedente logico - giuridico dell'accertamento nei confronti del socio, cosicché l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società a ristretta base sociale consente di imputare la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione. (In motivazione è precisato che è fatta salva la facoltà di fornire la prova contraria che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società ovvero nuovamente investiti).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi d.p.r. 29 settembre 1973 n.600

Conformità Cass., sez. V, 04/2/2025, n. 2745; Cass., sez. V. 26/1/2021, n. 1574; Cass., sez.
V, 19/01/2021, n.752

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA HA IL POTERE DI DISCONOSCERE LA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5,
Sentenza del 28/8/2025, n. 2586

Composizione

Pres. Grillo – Rel. S. Casciaro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 468 AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE - Associazioni sportive dilettantistiche - Regime fiscale agevolato - Qualità di ente non commerciale - Potere di disconoscimento - Configurabilità - Presupposti - Svolgimento di attività commerciale.

Massima

In tema di accertamento, il regime fiscale agevolato in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento della stessa da parte del CONI.

Rif. normativi

Art. 149 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 73 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 148 del d.P.R. n. 917/1986

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 20027 del 2025 (VEDI)

Cass. 39879 del 2021 (VEDI)

Cass. 32119 del 2018 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PRESUPPOSTI IMPOSITIVI DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1,
Sentenza del 21/10/2025, n. 3140

Composizione

Pres. Ancona Michele – Rel. Daddabbo Pasquale

052 CONSORZI - 028 CONTRIBUTI CONSORTILI

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI –

006 AGRICOLTURA - 019 CONTRIBUTI CONSORZIALI

AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI

Obbligo contributivo - Omessa impugnazione degli atti generali presupposti innanzi al giudice amministrativo - Irrilevanza - Contestazione della legittimità della pretesa impositiva nel giudizio tributario - Ammissibilità - Contenuto - Onere della prova - Ripartizione tra le parti - Fattispecie.

Massima

In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuzione, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. (Nella specie la Corte tributaria ha ritenuto che, sussistendo il Piano di Classifica del consorzio Terre d'Apulia, i ricorrenti non avevano dimostrato né l'errata inclusione dei



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

fondi nel perimetro di contribuenza, né la mancata presenza delle opere di bonifica, né il mancato funzionamento delle stesse).

Rif. normativi

Art. 860 c.c.

Art. 2697 c.c.

Art. 10 del r.d. 13/2/1933, n. 215

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 23/4/2020, n. 8079, Rv. 657553 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 8/4/2022, n. 11431, Rv. 664350 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 11/3/2020, n.6839, Rv. Rv. 657453 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA CESSIONE DI AZIENDA PUÒ RITENERSI ATTUATA IN FRODE
AI CREDITI TRIBUTARI IN PRESENZA DI SPECIFICI ELEMENTI
PRESUNTIVI DEDOTTI DALL'ENTE IMPOSITORE**

Sentenza del 26 maggio 2025, n. 715 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 212 RICORSI

Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Art. 14 del d.lgs. n. 472 del
1997 - Specialità rispetto all'art. 2560, secondo comma, cod. civ. - Cessione in
frode al fisco – Elementi indiziari della frode

Massima

In tema di cessione di azienda, l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 introduce
misure antielusive a tutela dei crediti tributari (con disciplina speciale rispetto
all'art. 2560, comma 2, cod. civ.) tramite la previsione della responsabilità
solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente,
al fine di evitare che attraverso il trasferimento dell'azienda sia dispersa la
garanzia patrimoniale in pregiudizio dell'interesse pubblico. (In motivazione è
stato affermato che la cessione di azienda può ritenersi in frode al fisco in
presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che vanno dedotti
dall'Agenzia delle Entrate, quali: 1.- la sussistenza di un notevole carico fiscale
antecedente alla data di cessione dell'azienda; 2.- l'esistenza di rapporti di
parentela o di coniugio tra i rappresentanti legali o tra gli amministratori della
società cedente e quelli della società cessionaria; 3.- l'identità delle attività
svolte dalle due società; 4.- il fatto che nell'atto di cessione siano stati esclusi i
debiti erariali; 5.- il prezzo simbolico della cessione).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art. 14 d.lgs. 18/12/1997 n. 472

Art. 2560, comma 2, c.c.

Conformità Cass., sez. 5, Sentenza n. 5979 del 14/03/2014

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SOCIETÀ DI COMODO TITOLARI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARI E
SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE PREVISTA DALL'ART. 30
DELLA LEGGE N. 724 DEL 1994**

Sentenza del 28 febbraio 2025, n. 833 del 2025 (dep. 30/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Atzeni Manfredi (Presidente)

Murino Antonella (Relatore)

Diozzi Fabio (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 371 ACCERTAMENTO D'UFFICIO
Accertamento - Società di comodo – Proprietà di immobili - Mancato
raggiungimento del reddito minimo - Presunzione semplice - Prova contraria -
Onere a carico del contribuente – Contenuto.

Massima

In tema di società di comodo, l'art. 30, comma 1, della Legge n. 724 del 1994, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera "non operativa", se la somma di ricavi, incrementi delle rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico risulti inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli "asset" patrimoniali della società, con la conseguenza che incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare specificamente l'esistenza di situazioni oggettive ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'onere della prova può ritenersi assolto ove il contribuente dimostri la presenza di immobili intestati alla società, che, indipendentemente da scelte imprenditoriali, hanno natura, struttura e dimensioni, che abbiano reso estremamente difficoltoso o impossibile il collocamento sul mercato delle locazioni).

Rif. normativi

Art. 30 Legge 23/12/1994, n. 724



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 37 bis DPR 600/1973

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21358 del 21/10/2015

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

REQUISITI PER LA FORMAZIONE DI COSTI E RICAVI DEL REDDITO NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA

Sentenza del giorno 11 luglio 2025, n. 869 del 2025 (dep. 15/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 466 CRITERI DI VALUTAZIONE

Titoletto

Componenti del reddito - Individuazione - Riferimento all'esercizio di competenza - Condizioni - Certezza e determinabilità - Provvigioni - Imputazione al verificarsi della condizione - Necessità - Fattispecie in tema di agenzia – Onere della prova - Ripartizione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente

Massima

I ricavi, i costi e gli altri oneri sottoposti a condizione, ossia ad un evento futuro e incerto, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, soltanto se la loro esistenza diviene certa ed il relativo ammontare diviene determinabile in modo oggettivo, con la conseguenza che l'obbligo di conteggiare tali componenti non si configura per le voci che non siano ancora certe al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che nell'ambito di un rapporto di agenzia, ove il riconoscimento e la quantificazione delle provvigioni per l'agente siano sottoposti alla condizione - futura e incerta - del raggiungimento di certe soglie di fatturato, tali provvigioni si intendono acquisite, ai fini dell'imputazione del reddito, soltanto quando la condizione si verifica, con l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito sull'Amministrazione finanziaria per quelle positive e sul contribuente per quelle negative).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

<u>Rif. normativi</u>	Art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
<u>Conformità</u>	Cass., Sez. V, ordinanza del 23/03/2021, n. 18419 Cass, Sez. 5, sentenza del 22/09/2006, n. 20521
<u>Anno pubb.</u>	2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DI UN FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ESCLUDE LA DIRETTA RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)

Sentenza del 9 giugno 2025, n. 887 del 2025 (dep. 22/07/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

De Nicola Sergio (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972

IMU – Liquidazione del fondo comune di investimento – Cessazione del
mandato - Responsabilità della SGR - Debito IMU – Insussistenza

Massima

La liquidazione del fondo comune di investimento determina l'estinzione del
patrimonio separato, con conseguente cessazione del rapporto di mandato
intercorrente con la società di gestione del risparmio (SGR), che sino ad allora
lo ha gestito, con la conseguenza che la SGR non è più responsabile dei debiti
tributari del fondo, pur se maturati anteriormente alla nomina del commissario
liquidatore, in capo al quale si trasferiscono tutti i rapporti obbligatori (inclusi
quelli fiscali).

Rif. normativi

Art. 1, comma 1, D.Lgs. 24/02/1998, n. 58



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 36, D.Lgs. 24/02/1998 n. 58

art. 2740 c.c.

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza del 12/06/2024, n. 16285

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUPPOSTI PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE
RISULTANTI DA FATTURE RIMASTE INSOLUTE**

Sentenza del 18 luglio 2025, n. 896 del 2025 (dep. 23/07/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Atzeni Manfredi (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Diozzi Fabio (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 483 PERDITE, SOPRAVVENIENZE
PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Perdite, sopravvenienze
passive – Perdite su crediti – Deducibilità - Condizioni - Prova - Onere

Massima

Ai fini della deducibilità di passività risultanti da fatture rimaste insolite, il contribuente deve dimostrare gli elementi "certi e precisi" che hanno dato luogo alle perdite, non essendo sufficienti la mera allegazione del mancato pagamento, l'annotazione a margine delle fatture o la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che il contribuente deve provare - anche in giudizio - l'impossibilità del pagamento, producendo documentazione relativa agli esiti dell'eventuale fase esecutiva successiva al decreto ingiuntivo o all'opposizione da parte dell'intimato).

Rif. normativi

Art. 66, DPR 22/12/1986 n. 917

Art. 101 DPR 22/12/1986 n. 917



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass., sez. 5, Sentenza del 03/10/2018 n. 24012

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONTRIBUTI DI BONIFICA E BENEFICI AL FONDO IN CASO DI APPROVAZIONE DEL PERIMETRO DI
CONTRIBUENZA E DEL PIANO DI CONTRIBUZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1,
Sentenza del 26/5/2025, n. 2937

Composizione

Rel. Crisci Luciana

52 CONSORZI - 028 CONTRIBUTI CONSORTILI

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI –

006 AGRICOLTURA - 019 CONTRIBUTI CONSORZIALI

AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI

Obbligo contributivo - Omessa impugnazione degli atti generali presupposti innanzi al giudice amministrativo - Irrilevanza - Contestazione della legittimità della pretesa impositiva nel giudizio tributario - Ammissibilità - Contenuto - Onere della prova - Ripartizione tra le parti - Fattispecie.

Massima

In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

del contribuente. (Nella specie, la Corte tributaria ha ritenuto che, in base al Piano di Classifica e al perimetro di contribuenza vigenti nel 2023, sussisteva l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica per gli immobili ricadenti nei Comuni di Casal di Principe e Villa Literno)

Rif. normativi

Art. 860 c.c.

Art. 2697 c.c.

Art. 10 del r.d. n. 215/1993

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 23/4/2020, n. 8079, Rv. 657553 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'INOTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CANALI NON ELIDE L'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1,
Sentenza del 26/5/2025, n. 2937

Composizione

Rel. Crisci Luciana

52 CONSORZI - 028 CONTRIBUTI CONSORTILI

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI -

Consorzi obbligatori di bonifica - Contributi consortili - Natura - Oneri reali - Beneficio apportato al fondo - Presunzione – Inottemperanza agli obblighi di pulizia e manutenzione – Irrilevanza - Fondamento

Massima

I contributi consortili di bonifica costituiscono, a norma dell'art. 21 del r.d. n. 215/1933, oneri reali dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che rilevi l'eventuale sua inottemperanza rispetto agli obblighi di pulizia e di manutenzione dei canali, in quanto la mera qualità di fondo ricadente nel perimetro di contribuenza è sufficiente a determinare un aumento di valore dell'immobile che giustifica la pretesa del pagamento del contributo di bonifica, salva sempre la possibilità per il proprietario di richiedere il risarcimento del danno laddove l'inottemperanza dei suddetti obblighi legati alla protezione del territorio dal rischio idrico abbia determinato un danno alla sua proprietà.

Rif. normativi

Art. 860 c.c.

Art. 2697 c.c.

Art. 2727 c.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 10 del r.d. n. 215/1993

Art. 17 del r.d. n. 215/1993

Art. 21 del r.d. n. 215/1993

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 25/10/2024, n. 27734, Rv. 672719 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 1, 20/11/2015, n. 23815, Rv. 637770 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DA PARTE DEL SOCIO PER DEBITI DELLA SOCIETÀ E PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 2,
Sentenza del 5/8/2025, n. 3755

Composizione

Pres. Izzo Fausto – Rel. Perna Daniele

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 100 RISCOSSIONE COATTIVA - IN
GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN
GENERE -

Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della
società - Impugnazione - Eccezione di violazione del “*beneficium
excussionis*” - Ammissibilità - Oneri probatori gravanti sulle parti - Criteri
di ripartizione

Massima

In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato da una società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi, in tutto o in parte, sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni, è l'Amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti *aliunde* dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 46 del d.P.R. n.602/1973

Art. 2304 c.c.

Art. 2315 c.c.

Art. 2461 c.c.

Art. 2697 c.c.

Art. 2268 c.c.

Art. 2317 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU., 16/12/2020, n. 28709, Rv. 659872 - 01 (CONF)

Cass. 6 - 5., 8/2/2021, n. 2981, Rv. 660671 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**POLIZZE ASSICURATIVE: DEDUCIBILITÀ DEI PREMI AI
FINI IRES ED IRAP**

Sentenza del 16/01/2025, n. 2/24 - Corte di giustizia tributaria di
secondo grado del Veneto

Composizione

- Pres. Corder
- Rel. Donella

IRES – IRAP - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI

Società – Amministratore unico – Polizze assicurative sulla vita – Premi –
Indeducibilità.

Massima

In materia di IRES e di IRAP, non sono deducibili dalla società i premi relativi all'assicurazione sulla vita dell'amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, trattandosi di costi non diretti alla produzione del reddito, che non sono nemmeno configurabili quali spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l'assicurazione prevista da apposita norma, poiché, all'eventuale verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento resta di esclusiva spettanza della società. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto indeducibili i costi relativi ai premi assicurativi in contestazione, a maggior ragione in quanto non erano, puntualmente, distinte la componente relativa al rischio demografico rispetto alla componente finanziaria della polizza).

Rif. Normativi

- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5., n. 24022 del 06/09/2024.

Anno pubb.

- 2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SOCIETÀ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE AZIONARIA ED
ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE**

- Sentenza del 30/01/2025, n. 3/40- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia
- Pres. Manzon
- Rel. Ribolsi

Composizione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEF – REDDITI DA CAPITALE –
PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ A RISTRETTA BASE AZIONARIA

Accertamento – Società di capitali a ristretta base azionaria – Soci –
Attribuzione di utili occulti – Presunzione.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, in cui vige la presunzione di attribuzione *pro quota* ai soci degli utili *extra* bilancio, è onere del contribuente, anche ricorrendo alla prova presuntiva, dimostrare che i maggiori utili non siano stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il contribuente non può limitarsi a dedurre la propria estraneità alla gestione e alla conduzione societaria).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

Conformità

- Sez. 5, n. 21158 del 29/07/2024;
- Sez. 5, n. 2752 del 30/01/2024.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Difformità - Sez. 5, n. 2464 del 02/02/2025

Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CESSIONE DI CLIENTELA DELL'ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE A SOCIETÀ TERZA CON PAGAMENTO DIRETTO
DEL CORRISPETTIVO AGLI ASSOCIATI: ESCLUSA LA
DONAZIONE**

- Sentenza del 27/02/2025, n. 2/173 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.

Composizione

- Pres. Piombo
- Rel. Cunati

DONAZIONI (IMPOSTA SULLE) - LIBERALITA' INDIRETTE

Associazione professionale – Autonomia patrimoniale – Insussistenza –
Cessione della clientela – Imputazione agli associati – Donazione – Esclusione.

Massima

In tema di imposta sulle donazioni, la cessione di clientela a società terza, con pagamento diretto del corrispettivo agli associati, non integra una donazione dell'associazione ai professionisti, atteso che le associazioni professionali non godono di personalità giuridica propria e sono prive di autonomia patrimoniale, anche imperfetta, per cui non esiste separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell'associazione professionale. (In applicazione di tale principio, la Corte non ha ritenuto configurabile una donazione indiretta del pacchetto clientela da uno studio associato ai professionisti associati, considerato dall'Ufficio prodromico ad una successiva cessione onerosa intervenuta tra i professionisti a una società terza, con conseguente esclusione dei presupposti per l'applicazione dell'imposta di donazione sul valore attribuito alla clientela nel rapporto tra studio associato e professionisti).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 49
- D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1, comma 4
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

Conformità

- Sez. 5, n. 29128 del 13/11/2018

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPRENDITORE AGRICOLO: REQUISITI ED
ACCERTAMENTO DEL REDDITO**

Sentenza del 14/01/2025, n. 12/23 - Corte di giustizia tributaria di
secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Cocchi
- Rel. Cremonini

IRPEF – AGEVOLAZIONI

Società agricola – Requisiti – Perdita – Accertamento analitico del reddito.

Massima

In tema di IRPEF, l'attività agricola, avente ad oggetto la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali ed attività connesse, non ricomprende la produzione energetica attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici, posto che la vocazione agricola presuppone la corrispondenza tra attività svolta (per la quale è previsto un regime di favore) e mezzi impiegati, in termini di armonica coesistenza di entrambi gli elementi, la quale non sussiste allorquando le attività connesse siano prevalenti rispetto a quelle, propriamente, agricole (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la determinazione del reddito su base catastale, con conseguente quantificazione con metodo analitico).

Rif. Normativi

- Cod. civ., art. 2135

Conformità

- Corte cost., n. 66 del 24/04/2015 (vedi)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubb. - 2025

FALLIMENTO E IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Puglia, Sezione 4, Sentenza del
2/10/2024, n. 208/2025

Composizione

Pres. Maisano, Rel. Di Modugno

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO -
IN GENERE

Schema di classificazione

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI - 188 RAPPORTI PROCESSUALI

Titoletti

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento
- Effetti - per il fallito - Rapporti processuali - Atto
impositivo per crediti tributari anteriori al fallimento -
Legittimazione processuale del fallito - Condizioni -
Inerzia del curatore - Nozione -

Massima

Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano
formati prima della dichiarazione di fallimento, il
contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato
l'atto impositivo può impugnarlo o proseguire il giudizio
in precedenza instaurato, ex art. 43 l.fall., a condizione
che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione,
assumendo un comportamento oggettivo di pura e
semplice inerzia, indipendentemente dalla
consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato
(Nel caso di specie, il curatore era stato espressamente
dispensato dal giudice delegato dalla prosecuzione del
giudizio intrapreso dalla società *in bonis*).

Cost., art. 24

Rif. normativi

R.d. 16/3/1942, n. 267, art. 43

D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21

Rif. giurisprudenziali

Cass., SU, 28/4/2023, n. 11287, Rv. 667457 – 01 (CONF.)

Cass., Sez. 5, 30/7/2024, n. 21333, Rv. Rv. 671651 – 02
(CONF.)

Anno pubbl.

2025

Red. Stanislao De Matteis

**ONERE DELLA PROVA IN CASO DI SOCIETA'
DI COMODO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado
della Puglia, Sezione 3, Sentenza del
13/1/2025, n. 427/2025

Composizione

Pres. Diliso, Rel. Diliso

178 TRIBUTI ERARIALI

DIRETTI - 371 ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi - accertamenti e controlli - accertamento d'ufficio società di comodo - presunzione relativa di non operatività - prova contraria a carico del contribuente

Massima

In tema di società non operative, il contribuente può superare la presunzione di cui all'art. 30 della l. n. 724/1994 provando l'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato.

Rif. normativi

L. 23/12/1994, n. 724, art. 30

Cod. civ. art. 2697

Cod. civ. art. 2248

Rif. giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 16/5/2023, n. 13328, Rv. 668087 – 01 (CONF.)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ESCLUSO L'ABUSO DEL DIRITTO PER LA CESSIONE GRATUITA DI MARCHI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2,
Sentenza del 4/4/2025, n. 1030/2025

Composizione

Pres. Epicoco, Rel. Magaletti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE

Abuso del diritto - Elusione fiscale - Società – Operazione economica complessa - Sussistenza di valide ragioni extrafiscali - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Massima

La cessione a titolo gratuito di un marchio è priva di carattere elusivo ove stipulata in esecuzione di un patto parasociale volto all'acquisto delle quote della società cessionaria, trattandosi di operazione che trova giustificazione in ragioni economicamente apprezzabili.

Rif. normativi

D.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 37 bis
L. 27/7/2000, n. 212, art. 10 bis

Rif.

Cass., Sez. 5, 19/11/2021, n. 35398, Rv. 663137 - 01 (VEDI)

Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 6/6/2019, n. 15321, Rv. 654153 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUPPOSTI IMPOSITIVI E ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI
CONTRIBUTI CONSORTILI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria - Sezione
5, Sentenza del 14/03/2025, n.753/2025

Composizione

Pres. Cutruneo Santi Francesco Nico – Rel. Cutruneo Santi Francesco
Nico

052 CONSORZI - 028 CONTRIBUTI CONSORTILI

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

Obbligo contributivo - Presupposti - Beneficio fondiario - Esistenza del
perimetro di contribuenza o del piano di classifica - Rilevanza ai fini del
riparto dell'onere probatorio.

Massima

In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto
contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi
degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed
immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione
dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione
dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al
contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli
obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in
assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare
che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel
comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di
concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.

Rif. normativi

Cod. Civ. art. 860



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Cod. Civ. art. 2697

Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 24/07/2023, n. 22176, Rv. 668521 – 01 (VEDI);

Cass., Sez. 5, 08/04/2022, n. 11431, Rv. 664350 – 01 (CONF)

Corte cost. 19/10/2018 n.188

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUNZIONE DI ATTRIBUZIONE *PRO QUOTA* AI SOCI DEGLI
UTILI NON CONTABILIZZATI NELLE SOCIETÀ A RISTRETTA
BASE AZIONARIA**

Sentenza del 22 marzo 2024, n. 126 del 2025 (dep. 27/01/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente e Relatore)

Latti Franco (Giudice)

Carta Marco (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 464 IMPUTAZIONE

Imposta sui redditi – Redditi di capitale - Società di capitali a base ristretta -

Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilità - Prova
contraria – Oggetto

Massima

In tema di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati opera la presunzione di attribuzione *pro quota* ai soci, a meno che questi ultimi forniscano la prova contraria - rigorosa e documentata - del fatto che i ricavi siano stati accantonati o reinvestiti. (In motivazione la Corte ha specificato che la presunzione di distribuzione degli utili non viene meno ove la società si sia avvalsa della definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 201/2011, in quanto la società e i soci presentano posizioni fiscali distinte).

Rif. normativi

Artt. 3, 4, 44 e 47 TUIR;

Art. 39 D.L. 98/2011

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. n. 26473/2024; Cass. n. 5567/2023; Cass.. n. 10270/2011

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE RISPONDE CHI RIVESTE LA CARICA ASSOCIATIVA PURE NELL'IPOTESI DI AVVICENDAMENTO

Sentenza del 22 marzo 2024, n. 130 del 2025 (dep. 28/01/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente e Relatore)

Latti Franco (Giudice)

Carta Marco (Giudice)

023 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - 014 RESPONSABILITA' DI CHI
AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

Associazioni non riconosciute – Responsabilità per i debiti di imposta –
Responsabilità a titoli di sanzioni – Regime delle obbligazioni tributarie
differenziato rispetto alle obbligazioni contrattuali – Responsabilità in ipotesi
di avvicendamento nelle cariche

Massima

Per i debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute, trattandosi di
obbligazioni che derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto e
non sorgono su base negoziale, deve essere chiamato a rispondere il soggetto
che, in forza del ruolo rivestito, ha diretto la gestione complessiva
dell'associazione nel periodo di relativa investitura, a meno che provi di essere
rimasto totalmente estraneo alle decisioni che hanno comportato il debito
tributario, con la conseguenza che in caso di avvicendamento nelle cariche, il
rappresentante legale subentrante è comunque soggetto a responsabilità per le
situazioni gestionali verificatesi prima, essendo obbligato a redigere ed a
presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le opportune
rettifiche.

Rif. normativi

Art. 4, comma 6, DPR 633/1972

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 148, comma 8, DPR 633/972

Art. 38 c.c.

Conformità

Cass. n. 3093/2021

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL'ABUSO DEL DIRITTO
IN CASO DI PERDITE PER FUSIONE DI SOCIETÀ**

Sentenza del giorno 23 maggio 2025, n. 671 del 2025 (dep. 26/05/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 531 SOCIETÀ DI CAPITALI ED
EQUIPARATI - IN GENERE

Società di capitali - Fusione - Società partecipanti - Deducibilità delle perdite -
Art. 172 TUIR - Configurabilità dell'abuso del diritto – Possibilità – Esclusione
- Ipotesi specifica – Sussistenza - Procedimento.

Massima

L'art. 172 TUIR, che riguarda i limiti quantitativi per il riporto delle perdite in caso di fusione tra società di capitali a prescindere dagli obiettivi perseguiti con l'operazione straordinaria, costituisce norma speciale, che non è stata superata dall'art. 10-bis della legge 212 del 2000, atteso che tale disposizione si riferisce alle fattispecie potenzialmente elusive non specificamente regolate, fra le quali non rientra quella dell'art. 172 TUIR. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che ove si ravvisi la violazione dell'art. 172 TUIR, l'ufficio non è tenuto a seguire la procedura prevista dall'art. 10-bis legge 212 del 2000 per la contestazione dell'abuso del diritto, che implica la richiesta di chiarimenti a pena di nullità).

Rif. normativi

Art. 172 TUIR

Art. 10 bis, Legge n. 212 del 2000

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Anno pubb. 2025